

Roma, 23 dicembre 2019 *Prot. N. 443* 

Egr. Sig. Ministro Paola De Micheli Piazzale di Porta Pia nr. 1 00198 Roma

e-mail: segreteria.ministro@mit.gov.it

e p.c.

Senatore Maurizio Gasparri

e-mail: maurizio.gasparri@senato.it

**Oggetto:** art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 - nota nr. 34476 del 20 dicembre 2019 della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali.

Si ricorderà che lo scorso 12 dicembre, anche per interessamento del senatore Maurizio Gasparri, al quale la presente è inviata per conoscenza, si è tenuto al Ministero un incontro nel quale tutte le Associazioni di rappresentanza dei balneari italiani hanno manifestato, fra le altre urgenze (v. questione dei cd *pertinenziali*), quella di un intervento del Suo Ministero volto a sollecitare le Autorità di sistema portuale all'applicazione della legge in oggetto indicata.

Richiesta da Lei prontamente recepita nella consapevolezza di dare serenità e certezza a questo importante settore economico del nostro Paese.

Sta di fatto che, con grande meraviglia, abbiamo appreso che nella giornata del 20 dicembre 2019 è stata emanata una nota nr. 34476 da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali che si limita a segnalare una isolata recente sentenza (CdS. sez. VI, 18 novembre 2019 nr. 7874), nelle cui motivazioni si contesta la conformità al diritto europeo della disposizione normativa in oggetto e, di conseguenza, la sua possibile disapplicazione ad opera della Pubblica Amministrazione.

Sarebbe stato opportuno anche segnalare l'evidente contrasto di orientamento giurisprudenziale che si sta creando, sulla questione, fra le diverse Sezioni del Consiglio di Stato.

Infatti, come è ben noto, non più tardi dello scorso 24 ottobre il Consiglio di Stato, Sez. V, con diverse altre sentenze (nnrr. 7251, 7252, 7253, 7254, 7255,7256, 7257 e 7258) in una serie di







contenziosi identici, aveva dichiarato, al contrario, la validità e l'efficacia della norma in oggetto perchè "la concessione, di cui si contesta la mancata proroga, risulta in realtà prorogata dal sopravvenuto art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018".

Così come sarebbe stato doveroso evidenziare l'assenza, a distanza di un anno dal varo di queste norme e a differenza di altre analoghe disposizioni, di alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

In definitiva, attraverso una pronuncia giurisprudenziale, fragile e contraddittoria (v. punto 12 della sentenza), la lacunosa nota nr. 34476 del 20 dicembre 2019 della Direzione porti costituisce fonte di incertezza nell'azione amministrativa (tutte le Circolari emanate, in merito, dalle Regioni sono di opposta indicazione) ritardando ulteriormente l'applicazione della legge dei quindici anni.

Con la presente si chiede, in conclusione, l'immediato ritiro della nota in oggetto o la sua precisazione ed integrazione e, comunque, l'emanazione della Circolare interpretativa invocata nella riunione del 12 dicembre u.s..

Il Presidente
Avv. Antonio Capacchione